



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ha pronunciato all'udienza del 25.05.2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 8566/2008

tra

[REDACTED], rappr. e dif. dall' avv. P. L. Monaco, con cui
elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, via Martiri del Dissenso n. 31, giusta
procura a margine dell'atto introduttivo

ricorrente

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif., in
virtù di procura in atti, dall'avv. M. Letizia, con cui elett. dom. presso lo
S.T.A.P. Ecologia, in Caserta, centro Direz.le, via Arena, loc. San Benedetto

resistente

Oggetto: differenze retributive

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.09.2008 parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente presso la resistente sino al 01.01.2008, data in cui era stato posto in quiescenza dietro la corresponsione di un incentivo in attuazione dell'art.18 della legge regionale n.1/2007 relativo alla "Riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale", deduceva che il documento attuativo, volto a specificare, i benefici economici erogandi aveva previsto, per il personale di qualifica non dirigenziale, un incentivo pari a 36 mensilità lorde delle competenze in godimento alla data della pubblicazione della legge regionale n./2007: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione; che, contrariamente a quanto disposto anche dallo stesso contratto di risoluzione consensuale del rapporto, nell'incentivo

all'esodo non era stata computata la retribuzione di posizione di responsabilità percepita al momento della cessazione del rapporto.

Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, la condanna della Regione al pagamento della somma per le causali di cui in premessa pari ad € 2000,00, spese vinte con attribuzione.

Si costituiva tempestivamente la convenuta che, nel merito, contestava la pretesa deducendo che nella somma corrisposta al ricorrente non era stata computata l'indennità per particolari responsabilità, oggi richiesta, atteso che secondo quanto disposto dal documento attuativo dell'art.18 legge regionale n.1/2007, nell'ammontare della retribuzione doveva essere solo computata la retribuzione di posizione di cui all'art.9 ss CCNL e non già l'indennità per particolari responsabilità richiesta.

Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, spese vinte.

La causa, incardinata dinnanzi al precedente giudicante, veniva chiamata per la prima volta dinnanzi a questo giudicante, in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 17.02.2014, all'udienza del 10.01.2015 e, rinviata all'odierna udienza del 25.05.2015, in cui veniva decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Incontestata tra le parti è la percezione da parte del ricorrente di una somma a titolo di incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto a domanda. Oggetto di contestazione è, invece, la determinazione delle "voci" integranti la retribuzione quale base di calcolo per la determinazione dell'incentivo all'esodo.

L'art. 18 della l. regionale n. 1/2007, per quanto qui rileva, stabiliva "1. *Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.*

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio. 3. Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.

4. *L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.*
 5. *L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.*
 6. *La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.*
 7. *La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.*
 8. *I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.*
 9. *La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.*
 10. *Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.*
 11. *Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione.”*
- In attuazione di tale disposizione la Giunta Regionale con deliberazione n. 697/2007 ha preso atto del Documento per l'attuazione dell'art.18 della legge regionale che, al punto 5 co.2, statuisce “ *il dipendente di qualifica non dirigenziale può percepire fino ad un massimo di 36 mensilità lorde delle competenze all'atto della pubblicazione della legge, in applicazione dell'art.10 co.2 lett. c) del CCNL biennio economico 2004/2005 (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità) e della retribuzione di posizione in godimento alla data di pubblicazione della legge regionale n.1/2007 per l'accesso alla risoluzione consensuale”.*
- Alla luce del quadro normativo summenzionato il ricorrente deduce che, stante l'inequivoco tenore letterale della previsione, anche la retribuzione di

posizione doveva essere ricompresa, se percepita al momento dell'entrata in vigore della norma, nel computo dell'incentivo all'esodo; operazione, questa, non effettuata dalla Regione che, a contrario, non avrebbe ricompreso l'indennità di posizione di responsabilità, pur contemplata nel cedolino paga in atti.

Parte resistente contesta l'assunto evidenziando che la voce ivi contemplata è un'indennità per particolari responsabilità e non costituisce la retribuzione di posizione.

Osserva il giudicante che la contestazione è destituita di fondamento.

Dalla disamina del cedolino paga emerge che l'importo richiesto a titolo di retribuzione di risultato dall'istante è menzionato proprio con la dizione "ind. pos.resp."

Orbene rileva il Tribunale che la Regione si è limitata a contestare che tale voce non fosse espressione della retribuzione di posizione (di cui all'art. 9 del CCNL) ma dell'indennità di cui all'art. 17, co.2 lett.f) CCNL 01/04/99 ma nulla ha dedotto né provato in ordine alla differenza tra queste due forme di retribuzione, né ha dedotto che l'indennità di posizione corrisposta non fosse continuativamente e stabilmente versata, limitandosi, peraltro, ad invocare circolari interpretative non versate in atti.

In assenza, quindi, di un'espressa definizione della retribuzione di posizione contenuta nel dato normativo e di prova contraria da parte della resistente, su cui grava l'onere probatorio, non vi sono ragioni logico-giuridiche ostative per ritenere che l'indennità di posizione di responsabilità attribuita all'istante non debba essere ricompresa nella retribuzione di posizione, in presenza, peraltro, di un'indicazione in busta paga di "ind.pos.resp." da un lato non chiaramente riconducibile all'art.17,co.2 lett.f) CCNL e dall'altro non escludente il richiamo alla retribuzione di risultato.

Tanto premesso, ne consegue, quindi, che non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla retribuzione di posizione ai fini della risoluzione contrattuale di cui all'art.18 della legge regionale n.1/2007.

Venendo alla quantificazione delle spettanze richieste, queste sono state conteggiate dalla stessa parte ricorrente sulla base della busta paga in atti. Dalle risultanze di tali conteggi, redatti in modo chiaro e non specificamente contestati da parte convenuta emerge che il credito attoreo residuo è pari ad € 6000,00 circa.

Pertanto, la convenuta Regione risulta ancora debitrice nei confronti del ricorrente dell'importo anzidetto. Su tale somma vanno inoltre calcolati solo gli interessi legali, dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge 724/94 così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 459/2000.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.



Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di ██████████, della somma di € 6000,00 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

b) condanna l'Azienda convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1200,00 di cui € 1000,00 per compensi oltre Iva, Cpa come per legge, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 25.05.2015

Il Giudice
dott. ssa Valentina Ricchezza

